AXA Fondazione
previdenza professionale

Regolamento d’investimento

AXA Fondazione previdenza professionale, Winterthur

L1069.003-01.23

1. Principi

Il presente regolamento d'investimento si applica all'investimento del patrimonio di previdenza collettivo della Fondazione. Stabilisce, ai sensi delle disposizioni di legge (art. 51a cpv. 2 litt. m e n LPP, art. 49a cpvv. 1 e 2 OPP 2) gli obiettivi, i principi, le linee guida, i compiti e le competenze che devono essere osservati nella gestione del patrimonio di AXA Fondazione previdenza professionale (di seguito denominata «Fondazione»).

Per l'investimento di fondi liberi di una cassa di previdenza effettuato sotto la propria responsabilità della commissione di previdenza, nell'ambito di una soluzione di previdenza ammessa dal consiglio di fondazione, si applica il regolamento d'investimento «Customer Invest» separato.

In primo piano nella gestione del patrimonio vi sono esclusivamente gli interessi dei destinatari.

La Fondazione è consapevole della sua responsabilità etica, ecologica e sociale quale investitore e, ove possibile, ne tiene conto nelle decisioni d'investimento. La Fondazione seleziona accuratamente i suoi investimenti patrimoniali, li gestisce e li monitora, facendo in modo che sia garantita la sicurezza del conseguimento degli scopi previdenziali. La sicurezza deve essere valutata segnatamente tenendo conto della totalità degli attivi e dei passivi, nonché della struttura e dell'evoluzione futura prevedibile dell'effettivo degli assicurati (art. 50 cpvv. 1 e 2 OPP 2).

La responsabilità è dell'organo supremo, che effettua l'investimento patrimoniale in modo comprensibile, in linea con i criteri di un'adeguata ripartizione dei rischi, della garanzia della liquidità per la fornitura delle prestazioni assicurative e di libero passaggio nonché della ricerca di un adeguato rendimento, sulla base del presente regolamento (art. 51a cpv. 2 litt. m e n LPP nonché art. 50 cpv. 3, art. 51 e art. 52 OPP 2).

Tutte le persone incaricate della direzione operativa e della gestione patrimoniale sono tenute a osservare l'art. 48f (incl. art. 48h-l) OPP 2 (Integrità e lealtà dei responsabili) nonché eventuali ulteriori regolamentazioni rilevanti per la Fondazione.

Con l'amministrazione del patrimonio deve essere garantito che l'equilibrio finanziario della Fondazione possa essere rafforzato a lungo termine. In caso di sottocopertura, il consiglio di fondazione quale organo supremo valuta, in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale e con l'esperto di investimenti esterno indipendente, misure ai sensi dell'art. 65d LPP per il ripristino dell'equilibrio finanziario.

La gestione del patrimonio deve avvenire in modo tale da garantire
- il versamento entro i termini previsti delle prestazioni statuite;
- che la capacità di rischio prevista dalla politica d'investimento venga salvaguardata e che dunque la sicurezza nominale delle prestazioni statuite venga assicurata;
- che, nel quadro della capacità di rischio, il rendimento complessivo (proventi correnti più variazioni di valore) venga massimizzato, affinché a lungo termine possa essere conseguito un contributo il più possibile elevato al mantenimento del valore reale delle prestazioni di rendita statuite.

La capacità di rischio della Fondazione dipende in particolare dalla sua situazione finanziaria nonché dalla struttura e dalla continuità del portafoglio dei beneficiari.

Gli investimenti patrimoniali
- vengono ripartiti in categorie d'investimento, mercati, valute, rami e settori diversi;
- vengono effettuati sotto forma di strumenti d'investimento che fruttano rendimenti complessivi conformi agli standard di mercato.

Per l'attuazione della strategia d'investimento, la Fondazione impiega i seguenti strumenti:
- un'organizzazione d'investimento e una regolamentazione delle competenze che garantiscono un processo decisionale efficiente e strutturato in base al principio del doppio controllo.
- un piano di gestione delle informazioni adeguato al livello, affinché le istanze responsabili dispongano di informazioni significative rilevanti ai fini della conduzione.
- strumenti di pianificazione e di sorveglianza, in particolare un piano di liquidità e analisi periodiche dei risultati d'investimento e della capacità di rischio per stabilire i requisiti che la strategia d'investimento deve soddisfare, nonché per verificare il raggiungimento degli obiettivi.

Tutte le definizioni delle funzioni si riferiscono a entrambi i sessi.

Il termine «gestore patrimoniale» usato nel presente regolamento d'investimento si riferisce a gestori patrimoniali esterni ai sensi dell'art. 48f cpv. 4 OPP 2 o a operatori finanziari ai sensi dell'art. 2 LIsFi.

2. Direttive generali d’investimento

Tutte le disposizioni di legge, in particolare le prescrizioni d’investimento della LPP, della OPP 2, le direttive e le raccomandazioni delle autorità competenti nonché – se applicabili – le regole di negoziazione che emergono dalla LInFi/dall’OInFi devono essere osservate in qualsiasi momento. In caso di ricorso all’estensione delle possibilità d’investimento secondo l’art. 50 cpv. 4 OPP 2, devono essere presentate le necessarie motivazioni per l’estensione.

La Fondazione stabilisce, nell'ambito delle disposizioni di legge, una strategia d'investimento (asset allocation strategica), basata sulla capacità di rischio prevista dalla politica d'investimento e che tiene conto delle caratteristiche di rendimento e di rischio a lungo termine delle diverse categorie d’investimento.

La strategia d’investimento viene verificata dalla Fondazione almeno ogni 3 anni, o quando eventi straordinari lo richiedono e, se necessario, viene adeguata, prestando attenzione alla conformità a medio-lungo termine tra l’investimento del patrimonio e gli obblighi della Fondazione (art. 51a cpv. 2 lit. n LPP). La struttura strategica del patrimonio attualmente vigente è riportata nell’allegato 1.
Le relative disposizioni e limitazioni si riferiscono sempre ai valori di mercato (cfr. Allegato 2) o a uno speciale schema di computo in caso di derivati (Allegato 4, punto 4).

Per le singole categorie d’investimento vengono emanate specifiche linee guida contenute nell’Allegato 4 e nell’Allegato 5.

3. Mansioni e competenze

L'organizzazione della gestione nell'ambito dell'amministrazione del patrimonio della Fondazione comprende i seguenti 3 livelli:
- consiglio di fondazione
- comitato d'investimento
- gerente

La rendicontazione avviene in base al capitolo 4 del presente regolamento d’investimento.

3.1. Consiglio di fondazione

3.1.1. Composizione

La composizione del consiglio di fondazione è definita negli statuti della Fondazione.

3.1.2. Mansioni principali e competenze nell’ambito dell’investimento patrimoniale

3.1.2.1. Strategia d’investimento

Il consiglio di fondazione:
- approva la strategia d'investimento a lungo termine (artt. 50 - 52 OPP 2), le direttive d’investimento e decide in merito a eventuali estensioni di cui all’art. 50 cpv. 4 OPP 2.
- è responsabile per la prova concludente di eventuali estensioni degli investimenti ai sensi dell’art. 50 cpv. 4 OPP 2 nel rapporto annuale.
- verifica almeno ogni 3 anni, o quando eventi straordinari lo richiedono, la strategia d'investimento a lungo termine tenendo conto dell’art. 50 cpv. 2 OPP 2.
- controlla la regolare attuazione della strategia d'investimento a lungo termine e l’osservanza delle direttive d’investimento.

3.1.2.2. Attuazione

Il consiglio di fondazione:
- può delegare la competenza per l’attuazione della strategia d’investimento nel quadro dei principi, degli obiettivi e delle direttive a un comitato d’investimento, a un ufficio di deposito centrale (global custodian), a una direzione del fondo nonché a un gestore patrimoniale e stabilisce i requisiti che queste persone e questi istituti devono rispettare (art. 48f OPP 2 e art. 49a cpv. 2 lit. d OPP 2).
- decide circa l’ammissibilità di prestiti di titoli (securities lending) e operazioni pensionistiche (repurchase agreement).
- regola e controlla l’esercizio e la tutela dei diritti degli azionisti (art. 71a LPP e art. 49a cpv. 2 lit. b OPP 2) della Fondazione. Riferisce agli assicurati almeno una volta all’anno in merito.
- decide in merito al gestore patrimoniale (cfr. paragrafo «Il gestore patrimoniale») con cui la Fondazione dovrà collaborare e ne regolamenta l’attività mediante un mandato di amministrazione chiaramente definito e specifiche direttive d’investimento.
- fa in modo che con il gestore patrimoniale venga pattuita una regolamentazione trasparente in materia di prestazioni di terzi (ad es. retrocessioni, ribassi, agevolazioni, prestazioni non monetizzabili, ecc.).
- controlla l’osservanza delle disposizioni in materia di conflitti d’interessi (art. 48h OPP 2) e la gestione e la cessione di vantaggi patrimoniali (art. 48k OPP 2).
- controlla l’osservanza dell’obbligo di dichiarazione (art. 48l OPP 2).

– controlla l'osservanza delle disposizioni della LInFi.
– stabilisce, nell'attuazione dei suoi obblighi derivanti dall'art. 113 cpv.1 OInFi in relazione all'impiego di strumenti derivati sottoposti alla LInFi/all'OInFi, le relative regole e i relativi obblighi in questo regolamento d'investimento.
– può emanare ulteriori direttive per la gestione di singole categorie d'investimento o strumenti d'investimento.

3.1.2.3. Disposizioni di carattere generale

Il consiglio di fondazione:
– si fa carico nel quadro dell'art. 51a LPP della responsabilità globale per la gestione del patrimonio e adempie ai compiti non trasmissibili e inalienabili ai sensi dell'art. 51a cpv. 2 LPP.
– stabilisce i principi e gli obiettivi della gestione degli investimenti patrimoniali nel quadro delle disposizioni di cui all'art. 51a cpv. 2 lit. m LPP e degli articoli 50, 51 e 52 OPP 2.
– decide a seconda della strategia d'investimento in merito alla portata delle riserve di fluttuazione su incarico del comitato d'investimento.
– nomina i membri e il presidente del comitato d'investimento e l'Investment Controller esterno indipendente, nonché il consulente d'investimento esterno indipendente.

3.2. Comitato d'investimento

3.2.1. Composizione

Il comitato d'investimento è composto da membri del consiglio di fondazione, dal gerente (con diritto di voto consultivo) nonché dall'Investment Controller esterno indipendente. Il consiglio di fondazione può eleggere ulteriori esperti interni o esterni (con o senza diritto di voto) nel comitato d'investimento.

3.2.2. Mansioni principali e competenze

3.2.2.1. Disposizioni di carattere generale

Il comitato d'investimento:
– monitora la realizzazione da parte del gestore patrimoniale della struttura strategica del patrimonio stabilita dal consiglio di fondazione.
– richiede le modifiche della strategia d'investimento a lungo termine e prepara la base decisionale per la determinazione della strategia d'investimento a lungo termine.
– garantisce il rispetto delle regole di negoziazione secondo la LInFi/l'OInFi in relazione all'impiego degli strumenti derivati sottoposti e ne rende regolarmente conto al consiglio di fondazione.
– si riunisce almeno quattro volte l'anno e, in caso di necessità, può essere convocato in qualsiasi momento da uno dei membri.
– redige un verbale in merito a ogni seduta con copia al consiglio di fondazione.

3.2.2.2. Mansioni del comitato d'investimento

Il comitato d'investimento prepara per il consiglio di fondazione quanto segue:
– studi di asset liability
– adeguamenti del regolamento d'investimento
– adeguamenti delle direttive d'investimento
– struttura degli investimenti patrimoniali (realizzazione della strategia d'investimento) in collaborazione con il gestore patrimoniale
– raccomandazioni in merito alla portata dei prestiti di titoli e delle operazioni pensionistiche
– gestione del diritto di voto e di elezione della Fondazione
– raccomandazioni di eventuali misure di correzione necessarie sulla base del successo d'investimento del gestore patrimoniale
– raccomandazioni di eventuali misure di correzione necessarie in merito al piano di investimento e liquidità allestito dal gerente
– rendiconto del dialogo svolto con il gestore patrimoniale

3.3. Gerente

Le mansioni principali e competenze del gerente comprendono nell'ambito degli investimenti patrimoniali in particolare:

3.3.1. Strategia d'investimento

Il gerente:
– monitora e informa il consiglio di fondazione in merito all'osservanza delle disposizioni regolamentari e legali nello svolgimento delle attività d'investimento.

3.3.2. Attuazione

Il gerente:
– è responsabile, nel quadro delle prescrizioni del consiglio di fondazione, dell'assegnazione dei mezzi disponibili al gestore patrimoniale.
– si procura mezzi liquidi dal gestore patrimoniale ai sensi della direttiva del comitato d'investimento.
– è responsabile per l'allestimento del budget, la pianificazione e il controllo della liquidità e ottimizza la liquidità operativa.

– esige annualmente da tutte le persone e istituzioni incaricate della gestione patrimoniale una dichiarazione scritta in merito ai vantaggi patrimoniali personali (art. 48l cpv. 2 OPP 2) e ne rende conto al consiglio di fondazione.
– è responsabile dell'attuazione amministrativa e operativa delle disposizioni legali e regolamentari in merito al rispetto delle regole di negoziazione secondo la LIn-Fi/l'OInFi e ne rende regolarmente conto alla commissione d'investimento.
– è responsabile per l'attuazione amministrativa delle disposizioni legali e regolamentari in merito alla tutela dei diritti degli azionisti della Fondazione ai sensi del punto 6 e dell'Allegato 4 punti 5 e 6 e ne rende regolarmente conto al comitato d'investimento.

3.3.3. Disposizioni di carattere generale

Il gerente:
– è membro con funzione consultiva del comitato d'investimento.
– prepara le sedute del comitato d'investimento.
– è interlocutore per l'ufficio di deposito centrale (global custodian), per la direzione del fondo e per il gestore patrimoniale.

3.4. Consulente d'investimento esterno indipendente

Le mansioni principali e competenze del consulente d'investimento esterno indipendente vengono regolamentate in un contratto di mandato scritto e comprendono in particolare:

3.4.1. Strategia d'investimento

Il consulente d'investimento esterno indipendente:
– sostiene gli organi/le persone competenti nell'attuazione della strategia d'investimento.
– elabora in caso di necessità basi decisionali per la determinazione di una strategia d'investimento conforme al rischio.
– elabora in caso di necessità basi decisionali per l'ottimizzazione della strategia d'investimento in vista degli obblighi di prestazione.
– calcola ogni anno le riserve di fluttuazione necessarie per ragioni di carattere strategico e le raffronta con le riserve disponibili.
– sostiene il gerente nella verifica dell'osservanza delle disposizioni regolamentari e legali nello svolgimento delle attività d'investimento.

3.5. Investment Controller esterno indipendente

Le mansioni principali e competenze dell'Investment Controller esterno indipendente vengono regolamentate in un contratto di mandato scritto e comprendono in particolare:

3.5.1. Attuazione strategia d'investimento e attività d'investimento

L'Investment Controller esterno indipendente:
– sostiene gli organi/le persone competenti nell'organizzazione e nel monitoraggio dell'attività d'investimento del gestore patrimoniale.
– è responsabile per un controllo puntuale e corretto dell'attività d'investimento del gestore patrimoniale.
– verifica almeno ogni 2 anni l'opportunità delle disposizioni del mandato e delle direttive d'investimento.

3.5.2. Disposizioni di carattere generale

L'Investment Controller esterno indipendente:
– è a disposizione del consiglio di fondazione, del comitato d'investimento e del gerente come interlocutore per questioni della gestione patrimoniale.
– in qualsiasi momento, se necessario, può rivolgersi al presidente del consiglio di fondazione.

3.6. Gestore patrimoniale

Della gestione patrimoniale vengono incaricate esclusivamente persone e istituzioni che soddisfano i requisiti di cui all'art. 48f cpv. 2 e cpv. 4 OPP 2 (incl. art. 48h-l OPP 2).

3.6.1. Mansioni principali e competenze

Il gestore patrimoniale:
– è responsabile per l'amministrazione del patrimonio d'investimento nel quadro di un mandato di amministrazione chiaramente definito.
– svolge l'attività d'investimento sulla base di linee guida e disposizioni pattuite.
– riferisce periodicamente al consiglio di fondazione e al comitato d'investimento in merito all'andamento degli investimenti patrimoniali. A questo scopo allestisce un rapporto relativo alla sua attività nel periodo in esame e, se necessario, riferisce oralmente davanti al consiglio di fondazione e al comitato d'investimento.

3.6.2. Responsabilità degli obiettivi e criteri di valutazione

- Superamento a lungo termine del rendimento di riferimento a seconda dei costi.
- Valutazione del raggiungimento degli obiettivi in base alle caratteristiche di rendimento e di rischio del benchmark pattuito.
- Qualità della collaborazione.

3.6.3. Principi per la selezione, il conferimento dell'ordine e il monitoraggio

3.6.3.1. Principi per la selezione

La selezione del gestore patrimoniale avviene in un processo documentato e comprensibile. La conformità al mercato del mandato di gestione patrimoniale viene verificata regolarmente dal consiglio di fondazione.

Come gestore patrimoniale esterno vengono presi in considerazione banche e gestori patrimoniali che soddisfano i requisiti di cui all'art. 24 LIsFi e all'art. 48f cpvv. 2 e 4 OPP 2, nonché i seguenti criteri:
- organizzazione stabile e risorse adeguate (infrastruttura, collaboratori);
- approccio di investimento comprensibile e trasparente nonché processi chiaramente strutturati;
- capacità di collaborare in modo ineccepibile con l'ufficio di deposito centrale (global custodian) e la direzione del fondo;
- formazione ed esperienza superiori alla media delle persone responsabili del mandato;
- competenze chiaramente regolamentate incl. quelle degli esperti responsabili del mandato (responsabile principale e sostituto);
- commissioni di gestione patrimoniale conformi al mercato per clienti istituzionali.

3.6.3.2. Principi per il conferimento dell'ordine

Il conferimento dell'ordine al gestore patrimoniale avviene mediante una descrizione scritta dettagliata dell'ordine e deve, oltre alle convenzioni di carattere generale, regolamentare per iscritto almeno i seguenti punti:

Aspetti legali

- Disposizioni di legge determinanti
- Attuazione delle disposizioni regolamentari o delle disposizioni interne in relazione alla gestione patrimoniale mediante istruzione al gestore patrimoniale
- Conferma che i requisiti di cui all'art. 48f cpv. 4 OPP 2 sono soddisfatti.
- Principio dell'esecuzione personale e Regolamentazione della sostituzione/delega
- Accuratezza e responsabilità
- Best Execution
- Integrità e lealtà (obbligo di osservanza dell'art. 48f-l OPP 2) e della Carta della SFAMA o di un regolamento equivalente
- Obbligo della non accettazione di prestazioni di terzi (retrocessioni/commissioni/ribassi/soft-commissions, ecc.) ossia della pubblicazione di prestazioni di terzi non espressamente pattuite da contratto nonché della loro trasmissione integrale.
- Obbligo della rendicontazione dettagliata annuale in merito all'osservanza dell'art. 48f-l OPP 2, segnatamente in merito alla gestione degli affari per conto proprio (art. 48j OPP 2) e dei conflitti d'interesse (art. 48h OPP 2) nonché ai vantaggi patrimoniali ai sensi dell'art. 48k e l OPP 2.
- Gestione dei diritti dei soci e dei diritti dei creditori (tra l'altro diritti degli azionisti)
- Riservatezza/segretezza
- Diritto applicabile/foro competente
- Disdetta (entro un termine adeguato)

Aspetti specifici degli investimenti

- Inizio (periodo transitorio) del mandato
- Volume iniziale
- Obiettivo d'investimento
- Benchmark (indice di raffronto)
- Valuta di riferimento CHF
- Limitazione del rischio (ad es. grado d'investimento max 100%, divieto di leverage)
- Investimenti autorizzati/direttive d'investimento (di cui all'Allegato 4)
- Impiego di strumenti derivati (di cui all'Allegato 4, punto 4; solo su base coperta in qualsiasi momento)
- Perseguimento di un «approccio best in class» nella selezione di investimenti incl. documentazione in merito al processo di selezione per gli investimenti (ad es. in caso di impiego di fondi terzi)
- Documentazione in merito alla gestione di criteri ESG nel processo d'investimento
- Impiego di investimenti collettivi (di cui all'Allegato 4)
- Obblighi di rendicontazione/informazione (di cui al punto 4)
- Commissioni/costi (elenco esaustivo)
- Tasse/imposte
- Competenze personali/modifiche del gestore patrimoniale
- Collaborazione con l'ufficio di deposito centrale (global custodian) e la direzione del fondo

3.6.3.3. Principi per il monitoraggio

Il gestore patrimoniale viene monitorato costantemente nel quadro dell'Investment Controlling. Le informazioni necessarie in tal senso vengono messe a disposizione dalla banca depositaria, dal gestore patrimoniale, dall'ufficio di deposito centrale (global custodian), dalla direzione del fondo e dall'Investment Controller esterno indipendente.

3.7. Ufficio di deposito centrale (global custodian)

L'ufficio di deposito centrale (global custodian) è responsabile per lo svolgimento ineccepibile dei servizi di base della global custody.

Le mansioni dell'ufficio di deposito centrale (global custodian) vengono descritte in un contratto di mandato scritto.

3.8. Direzione del fondo

La direzione del fondo è responsabile per lo svolgimento ineccepibile delle mansioni ai sensi della LICol e della OICol.

Le mansioni specifiche per i vari clienti della direzione del fondo vengono descritte in un contratto di prestazione di servizio scritto.

4. Sorveglianza e redazione del rapporto

Il rapporto garantisce che i singoli organi competenti dispongano delle informazioni necessarie per esercitare le funzioni di conduzione loro attribuite.

Gli investimenti e la loro amministrazione devono essere monitorati costantemente. A intervalli regolari è necessario redigere un rapporto di adeguato tenore sui contenuti dell'attività di sorveglianza, in modo tale da mettere a disposizione degli organi competenti informazioni esaustive. La rendicontazione avviene in base al piano seguente:

Quando?	Chi?	Per chi?	Che cosa?
Mese	Ufficio di deposito centrale (global custodian)	Comitato d'investimento (incl. gerente) Investment Controller	– Attestati patrimoniali – Performance Report – Transazioni
	Società del fondo	Comitato d'investimento (incl. gerente) Investment Controller	– Predisposizione factsheet – Compliance Report – Performance (su tutti i livelli) – Struttura patrimoniale – Analisi strutturali
	Gestore patrimoniale	Comitato d'investimento (incl. gerente) Investment Controller	– Asset Manager Report
	Investment Controller	Comitato d'investimento (incl. gerente)	Investment Controlling Report: – Valutazione performance e rischio – Valutazione attività d'investimento – Raccomandazioni di azione
Trimestre	Gestore patrimoniale	Comitato d'investimento (incl. gerente) Investment Controller	– Rapporto sull'attività d'investimento – Motivazione scostamento della performance
	Investment Controller	Comitato d'investimento (incl. gerente) Consiglio di fondazione	Investment Controlling Report: – Rispetto delle disposizioni legali rilevanti – Rispetto margini di oscillazione della strategia – Valutazione performance e rischio – Valutazione attività d'investimento – Valutazione del Compliance Report della società del fondo – Raccomandazioni di azione
Anno	Gestore patrimoniale Global custodian Direzione del fondo Investment Controller	Gerente all'attenzione del consiglio di fondazione	Rendicontazione dettagliata in merito all'osservanza dell'art. 48f-l OPP 2, segnatamente in merito alla gestione degli affari per conto proprio (art. 48j OPP 2) e dei conflitti d'interesse (art. 48h OPP 2) nonché ai vantaggi patrimoniali ai sensi dell'art. 48k e l OPP 2.
	Comitato d'investimento	Consiglio di fondazione	Informazione in merito – all'attività e al successo d'investimento nell'anno passato. – al comportamento di voto e di elezione della Fondazione in occasione delle assemblee generali (se rilevante).
	Gerente su incarico del consiglio di fondazione	Destinatari	Informazione in merito – all'attività e al successo d'investimento nell'anno passato. – al comportamento di voto e di elezione della Fondazione in occasione delle assemblee generali (se rilevante).
	Direzione del fondo	Consiglio di fondazione	Rendicontazione su invito del consiglio di fondazione
	Investment Controller	Consiglio di fondazione	Rendicontazione su invito del consiglio di fondazione

5. Governance

5.1. Aspetti generali

La Fondazione adotta adeguate misure organizzative per l'attuazione delle seguenti disposizioni di governance (art. 49a cpv. 2 lit. c OPP 2) e garantisce un adeguato sistema di controllo interno (cfr. art. 52c cpv. 1 lit. c LPP).

5.2. Integrità e lealtà

Tutte le persone che sono coinvolte nell'amministrazione del patrimonio della Fondazione devono godere di una buona reputazione e poter garantire un esercizio impeccabile dell'attività professionale (art. 51b cpv. 1 LPP). Sono soggette a un severo obbligo di riservatezza.

Sono inoltre soggette agli obblighi di diligenza fiduciari e, nell'ambito della loro attività, devono tutelare gli interessi degli assicurati della Fondazione. In questo senso l'investimento patrimoniale deve servire esclusivamente agli interessi della Fondazione. A questo scopo agiscono in modo tale da prevenire qualsivoglia conflitto di interesse a causa dei loro rapporti personali e commerciali (art. 51b cpv. 2 LPP).

5.3. Requisiti del gestore patrimoniale

Se il gestore patrimoniale della Fondazione trasferisce la gestione patrimoniale a un terzo, le disposizioni del presente punto 5.3. valgono anche per questi terzi.

Le persone incaricate della gestione patrimoniale sono tenute al rispetto delle disposizioni dell'art. 51b cpv. 2 LPP e dell'art. 48f-l OPP 2 «Integrità e lealtà» nonché delle «Regole di comportamento SFAMA» o di un regolamento equivalente.

Gestori patrimoniali svizzeri esterni (art. 48f cpv. 4 litt. a-g OPP 2) possono essere solo istituti di previdenza registrati ai sensi dell'articolo 48 LPP, fondazioni d'investimento ai sensi dell'art. 53g LPP, istituti pubblici di assicurazione ai sensi dell'articolo 67 cpv. 1 LPP, banche ai sensi della Legge sulle banche, commercianti di valori immobiliari ai sensi della Legge sulle borse, società di intermediazione mobiliare ai sensi dell'art. 41 della Legge sugli istituti finanziari, direzioni di fondi ai sensi dell'art. 32 della Legge sugli istituti finanziari e gestori di patrimoni collettivi ai sensi dell'art. 24 della Legge sugli istituti finanziari nonché imprese di assicurazione ai sensi della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori.

I gestori patrimoniali esteri esterni devono sottostare a un'autorità di vigilanza estera (art. 48f cpv. 4 lit. h OPP 2). Ciò non vale per prodotti finanziari in cui si investe direttamente (senza mandato di gestione patrimoniale). In simili prodotti si può investire solo se non sussiste un'alternativa regolamentata. Indipendentemente dallo Stato di sede e dall'istanza di sorveglianza, questi gestori patrimoniali sono tenuti a impegnarsi contrattualmente all'osservanza delle norme d'integrità e lealtà ai sensi dell'art. 48f-l OPP 2.

5.4. Preclusione di conflitti d'interessi nella conclusione di negozi giuridici

I negozi giuridici della Fondazione devono essere conclusi alle usuali condizioni di mercato (art. 51c cpv. 1 LPP). I contratti legati all'amministrazione del patrimonio devono poter essere risolti al più tardi 5 anni dopo la loro stipulazione senza svantaggi per l'istituto (art. 48h cpv. 2 OPP 2).

Le persone esterne incaricate dell'amministrazione patrimoniale, come pure gli aventi economicamente diritto di imprese investite di tali compiti, non possono far parte dell'organo supremo dell'istituto (art. 48h cpv. 1 OPP 2).

In caso di negozi giuridici importanti con persone vicine occorre chiedere offerte alternative. L'aggiudicazione deve avvenire con la massima trasparenza (art. 48i cpv. 1 OPP 2). Vengono considerati negozi significativi tutte le attività inerenti la gestione patrimoniale e immobiliare. Sono considerate persone vicine in particolare il coniuge, il partner registrato, il partner convivente, i parenti fino al secondo grado e, per le persone giuridiche, gli aventi economicamente diritto (art. 48i cpv. 2 OPP 2).

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale devono sempre agire nell'interesse della Fondazione e in particolare non sono autorizzate a:

- sfruttare la conoscenza di mandati dell'istituto per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (front/parallel/after running) (art. 48j lit. a OPP 2).
- compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dall'istituto e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultimo; è equiparata a un'operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma (art. 48j lit. b OPP 2).
- modificare la composizione dei depositi dell'istituto in assenza di un interesse economico di quest'ultimo (art. 48j lit. c OPP 2).

5.5. Indennità e cessione di vantaggi patrimoniali

Le indennità per le persone e le istituzioni incaricate dell'amministrazione patrimoniale della Fondazione devono essere definite chiaramente e in modo esaustivo in una convenzione scritta e indicarne l'importo (art. 48k cpv. 1 OPP 2).

I vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell'esercizio della loro attività per la Fondazione devono essere ceduti obbligatoriamente e interamente alla Fondazione stessa (art. 48k cpv. 1 OPP 2 nonché art. 321b cpv. 1 e art. 400 cpv. 1 CO), vale a dire a tutte le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale è espressamente vietato accettare qualsiasi forma di retrocessioni, kickback, ribassi, elargizioni e simili.

Le persone o istituzioni esterne incaricate dell'intermediazione di negozi giuridici devono informare il cliente, al primo contatto, sul genere e la provenienza di tutte le indennità percepite per la loro attività di intermediazione. Le modalità di retribuzione devono essere obbligatoriamente fissate in una convenzione scritta da sottoporre alla fondazione. Sono vietati il pagamento e l'accettazione di indennità supplementari in funzione del volume o della crescita (art. 48k cpv. 2 OPP 2).

Le persone e le istituzioni incaricate dell'amministrazione patrimoniale della Fondazione devono fornire ogni anno al consiglio di fondazione quale organo supremo una dichiarazione scritta in cui indicano se e quali vantaggi patrimoniali (che non sono stati definiti contrattualmente come indennità ai sensi del presente punto) ricevono o in cui confermano di aver consegnato tutti i vantaggi patrimoniali di cui all'art. 48k OPP 2 della Fondazione (48l cpv. 2 OPP 2).

5.6. Obbligo di trasparenza

Le persone e le istituzioni incaricate della gestione operativa o della gestione patrimoniale sono tenute a comunicare annualmente al consiglio di fondazione i legami di interesse. Fra questi rientrano in particolare anche il ruolo di aventi economicamente diritto di aziende che intrattengono una relazione d'affari con l'istituto. I membri del consiglio di fondazione dichiarano i propri legami d'interesse all'ufficio di revisione (art. 48l cpv. 1 OPP 2).

I negozi giuridici della Fondazione con membri del consiglio di fondazione, con datori di lavoro affiliati e con persone fisiche o giuridiche alle quali è affidata la gestione operativa o la gestione patrimoniale, nonché i negozi giuridici della Fondazione con persone fisiche o giuridiche vicine alle persone suddette devono essere sottoposti all'esame dell'ufficio di revisione in occasione della verifica del conto annuale (art. 51c cpv. 2 LPP).

Esperti incaricati, consulenti d'investimento e gestori patrimoniali devono essere menzionati nel rapporto annuale della Fondazione indicando nome e funzione.

Su richiesta dell'ufficio di revisione o della Fondazione, tutte le persone incaricate della gestione patrimoniale possono essere obbligate a comunicare all'ufficio di revisione la loro situazione patrimoniale personale. Queste persone si impegnano a svincolare le proprie banche dal segreto bancario. I partner contrattuali esterni della Fondazione devono confermare per scritto di aver preso atto delle regole di corporate governance sopra esposte.

5.7. Sanzioni

Alle persone incaricate della gestione patrimoniale della Fondazione deve da questa essere comunicato che l'inosservanza dei seguenti obblighi di governance può essere punibile (carcere fino a 6 mesi o multa fino a CHF 30 000.–, cfr. art. 76 cpvv. 6, 7 e 8 LPP):

- chiunque tratta per conto proprio affari non autorizzati, viola l'obbligo di dichiarazione fornendo indicazioni non veritiere o incomplete o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi dell'istituto di previdenza.
- chiunque non dichiara o trattiene per sé vantaggi patrimoniali o retrocessioni in relazione con l'amministrazione del patrimonio, a meno che questi siano espressamente quantificati come indennità nel contratto di amministrazione patrimoniale.

6. Tutela dei diritti degli azionisti
(art. 95 cpv. 3 lit. a Cost., artt. 71a e 71b LPP, art. 49a cpv. 2 lit. b OPP 2)

6.1. Obbligo di partecipazione alle assemblee generali
(art. 71a LPP)

La Fondazione esercita, in merito ai punti all'ordine del giorno («proposte») di cui all'art 71a cpv. 1 LPP, i suoi diritti di voto e di elezione («diritti degli azionisti») in occasione di tutte le assemblee generali delle società anonime svizzere quotate in borsa (art. 732 CO) di cui detiene azioni.

6.2. Competenze
(art. 71a cpv. 4 LPP, art. 49a cpv. 2 lit. b OPP 2)

Il consiglio di fondazione si occupa di esercitare i diritti d'azionista nel senso delle disposizioni di legge sopra indicate (cfr. punto 6.1). Può trasferire questa competenza a un comitato o a un altro organo della Fondazione, a condizione che i suoi obblighi di sorveglianza e i suoi diritti di responsabilità restino garantiti.

Il gerente si adopera affinché la Fondazione come azionista nominativo venga iscritta nel registro delle azioni e la partecipazione alle assemblee generali ossia l'istruzione del rappresentante indipendente venga garantita. Rende regolarmente conto al comitato d'investimento del comportamento di voto e di elezione della Fondazione.

L'esercizio formale dei diritti di voto e di elezione può essere trasferito al gerente, che in caso di necessità consulta il comitato d'investimento. In tutti i casi il consiglio di fondazione ha un diritto all'informazione in qualsiasi momento in merito alla tutela dei diritti degli azionisti da parte della Fondazione.

A una presenza diretta della Fondazione ad assemblee generali o a interventi alle stesse si rinuncia, a condizione che la rappresentanza indipendente del diritto di voto venga garantita. Il gerente assicura che il rappresentante indipendente venga istruito per tempo in merito al comportamento di voto e di elezione della Fondazione sui punti dell'ordine del giorno presentati.

6.3. Principi e linee guida
(art. 71 cpv. 1 LPP e art. 71a cpvv. 2 - 4 LPP)

La Fondazione esercita i diritti degli azionisti sempre nell'interesse degli assicurati. Quest'ultimo è reputato osservato se il voto serve alla durevole prosperità della Fondazione ai sensi dell'art. 71 cpv. 1 LPP. Questo è segnatamente il caso se l'utile aziendale della relativa società viene distribuito in modo equo e adeguato agli azionisti. Il consiglio di fondazione può specificare maggiormente l'interesse degli assicurati.

Se ciò è in linea con gli interessi degli assicurati, i diritti degli azionisti possono essere esercitati secondo le istanze del consiglio di fondazione.

La Fondazione, per la formazione della volontà per la tutela dei suoi diritti di azionista, può prendere in considerazione analisi e raccomandazioni di voto di consulenti in materia di diritto di voto o esperti di corporate governance, tenendo conto degli interessi degli assicurati.

6.4. Relazione e trasparenza sul diritto di voto
(art. 71b LPP)

Il consiglio di fondazione garantisce che le persone assicurate vengano informate almeno una volta l'anno in merito al comportamento di voto e di elezione della Fondazione in una relazione riassuntiva (art. 71b LPP), con la possibilità che questa informazione avvenga anche tramite Internet.

A questo scopo il comitato d'investimento lo informa regolarmente in merito all'esercizio dei diritti degli azionisti in occasione delle assemblee generali in virtù dell'art. 71a cpv. 1 LPP (cfr. punto 6.1). Se non segue le proposte del consiglio di amministrazione o si astie-ne dal voto, deve opportunamente documentare la decisione e riferirne in modo dettagliato nella relazione (art. 71b cpv. 2 LPP).

6.5. Azioni detenute indirettamente (investimenti collettivi)

Se un investimento collettivo detiene azioni, ma non concede alla Fondazione di esercitare i diritti degli azionisti, questi sistematicamente non vengono esercitati.

Se l'investimento collettivo detiene azioni e consente alla Fondazione la partecipazione vincolante a votazioni ed elezioni in occasione di assemblee generali, segnatamente mediante istruzione del rappresentante indipendente, le disposizioni di cui ai punti dal 6.1 al 6.4 anche per l'esercizio dei diritti degli azionisti di questi investimenti collettivi.

Se per la Fondazione sussiste la possibilità di esprimere nei confronti dell'investimento collettivo una preferenza di voto e di elezione, è il consiglio di fondazione a decidere in che misura avvalersene.

6.6. Sanzioni

La violazione intenzionale degli obblighi di esercizio attivo dei diritti degli azionisti ai sensi delle disposizioni di legge (art. 71a LPP) nonché dell'obbligo di trasparenza (art. 71b LPP) da parte di membri degli organi o di collaboratori della Fondazione è punibile (art. 76 cpv. 1 lit. h e cpv. 2 LPP).

7. Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 e sostituisce la versione del 1° luglio 2020.

Il presente regolamento viene rielaborato annualmente o in caso di necessità dal consiglio di fondazione.

L1069.003-01.23

Allegato 1 Struttura strategica del patrimonio

1. Strategia d'investimento

Con validità dal 1° luglio 2021, il consiglio di fondazione ha stabilito la seguente strategia d'investimento:

AXA **Fondazione previdenza professionale**	Strategia d'investimento			Limiti secondo OPP 2
	neutrale = benchmark	min.	max	
Liquidità in CHF	**1%**	0%	10%	
Obbligazioni in CHF	**14%**	11%	17%	
Ipoteche in CHF	**4%**	0%	10%	50%
Obbligazioni in valuta estera (hedged)	**14%**	11%	17%	
Obbligazioni mercati emergenti	**4%**	2%	6%	
Azioni Svizzera	**3%**	1%	5%	
Azioni mondo (hedged)	**24%**	21%	27%	50%
Azioni mondo small cap (hedged)	**3%**	1%	5%	
Azioni mercati emergenti	**4%**	2%	6%	
Infrastruttura	**0%**	0%	3%	10%
Private equity	**3%**	1%	5%	
Debito privato / credito alternativo	**0%**	0%	3%	15%
Altri investimenti alternativi*	**0%**	0%	5%	
Immobili Svizzera	**23%**	18%	28%	30%
Immobili mondo (hedged)	**3%**	0%	5%	
Totale	**100%**			
Totale valute estere (senza copertura)	11%	5%	17%	30%
Totale azioni	34%	25%	43%	50%

* Ad es. investimenti infrastrutturali con leva

Per verificare i limiti massimi OPP 2, gli investimenti vengono assegnati alle relative categorie d'investimento ai sensi dell'art. 53 OPP 2.

2. Margini di oscillazione per la strategia d'investimento

- Per ogni categoria d'investimento viene stabilito un margine di oscillazione, in base alla sua quota rispetto alla strategia.
- I margini di oscillazione superiori e inferiori definiscono i massimi scostamenti ammessi dalla struttura target strategica. Si tratta di punti di intervento. Le quote rispetto al portafoglio devono necessariamente muoversi entro il margine di oscillazione inferiore e quello superiore.
- L'osservanza dei margini di oscillazione viene verificata almeno con cadenza trimestrale. Eventuali scostamenti della struttura patrimoniale dai margini di oscillazione vengono adeguati nel quadro delle regole di cui al punto 4.

3. Benchmark strategico

Categoria d'investimento	**Indice di raffronto** (in CHF incl. dividendi)	**Ticker**
Liquidità in CHF	FTSE CHF 3M Eurodeposit	SBWMSF3L Index
Obbligazioni in CHF	SBI Total AAA-BBB	SBR14T Index
Ipoteche in CHF	SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-10	SM110T Index
Obbligazioni in valuta estera (hedged)	Bloomberg Global Aggregate Hedged CHF	LEGATRCH Index
Obbligazioni mercati emergenti	JPM Emerging Markets Equal Weighted (1/3 EMBI, 1/3 GBI, 1/3 CEMBI)	JEMBAGTR Index
Azioni Svizzera	SPI	SPI Index
Azioni mondo (hedged)	MSCI World ex CH Hedged to CHF (netto)	MACXCSLA Index
Azioni mondo small cap (hedged)	MSCI World Small Cap ex CH hedged in CHF (netto)	M1CXCSAO Index
Azioni mercati emergenti	MSCI Emerging Markets (netto)	M1EF Index
Private Equity	MSCI World TR (netto) +1% p.a.	M1WO_100 Index (+1% p.a.)
Infrastruttura	Saron Index +3% p.a.	SSARON Index
Debito privato / credito alternativo	S&P Global Leveraged Loan Index	SPLGAL Index
Immobili Svizzera	KGAST Immo-Index	WUPIIMM Index
Immobili mondo	KGAST Immo-Index	WUPIIMM Index

4. Benchmarking della copertura valutaria

- Per la valutazione della performance a livello di categorie d'investimento possono essere applicati i benchmark senza copertura valutaria.
- A livello di patrimonio globale la misurazione della performance è avvenuta con copertura valutaria.

5. Rebalancing e asset allocation tattica

- Se viene accertata una violazione di questi margini di oscillazione, devono essere effettuati opportuni trasferimenti per riportare la struttura patrimoniale all'interno dei margini stessi.
- Le correzioni devono, se possibile, avvenire entro un mese.
- A tale proposito vanno tenute in debita considerazione le caratteristiche della liquidità delle possibili singole categorie d'investimento, quali ad es. immobili e investimenti alternativi.

Allegato 2 Principi di valutazione

Nella misura del possibile, tutti gli attivi vengono valutati a valori di mercato al giorno di chiusura del bilancio. Sono determinanti i corsi che vengono calcolati dagli uffici di deposito o dalla direzione del fondo. Per il resto valgono le disposizioni ai sensi dell'art. 48 OPP 2 o Swiss GAAP RPC 26 punto 3.

Allegato 3 Riserve di fluttuazione
(art. 48e OPP 2)

Al fine di compensare le oscillazioni di valore sul lato degli attivi nonché per garantire la necessaria remunerazione degli obblighi, sul lato dei passivi iscritti nel bilancio commerciale vengono costituite riserve di fluttuazione.

Il valore target ritenuto necessario per la riserva di fluttuazione viene calcolato sulla base del cosiddetto metodo economico-finanziario, seguendo una procedura a due fasi. Combinando caratteristiche storiche di rischio (volatilità, correlazione) con rendimenti attesi (tasso d'interesse privo di rischio + premi di rischio) delle categorie d'investimento, sulla base della strategia d'investimento specifica della Fondazione viene calcolata la riserva di fluttuazione necessaria, che con una sicurezza sufficiente consenta una remunerazione minima richiesta dei fondi di previdenza vincolati. Il valore target della riserva di fluttuazione in percentuale è stabilito nel regolamento sulla costituzione di accantonamenti e riserve.

Nello stabilire le basi per il calcolo delle riserve di fluttuazione occorre osservare il principio della continuità nonché l'attuale situazione sui mercati dei capitali.

L'opportunità del valore target viene verificata periodicamente, o quando eventi straordinari lo richiedono, dal consiglio di fondazione e, se necessario, adeguata e verbalizzata. Il valore target stabilito è illustrato nell'Allegato al conto annuale. Si mira a raggiungere un livello di sicurezza pari al 97,5% nell'arco di un anno.

Eventuali modifiche delle basi devono essere spiegate nel rispetto delle disposizioni di Swiss GAAP RPC 26 nell'Allegato al conto annuale.

Allegato 4 Direttive d'investimento

1. Principi

- In linea di principio il patrimonio in titoli viene investito in mezzi liquidi e titoli ben negoziabili che conseguono un rendimento conforme al mercato. L'investimento in titoli necessita di un'adeguata diversificazione (art. 50 cpvv. 1-3 OPP 2, art. 51 OPP 2 nonché art. 52 OPP 2).
- Gli investimenti non possono comportare alcun obbligo di effettuare versamenti suppletivi (art. 50 cpv. 4 OPP 2).
- Gli investimenti non possono contenere alcun effetto leva; sono esclusi i casi citati nell'art. 53 cpv. 5 OPP 2.
- I limiti di cui all'art. 54 OPP 2 (per debitori), art. 54a OPP 2 (per società) e art. 54b OPP 2 (per immobili e loro costituzione in pegno) devono essere rispettati.
- Gli investimenti avvengono sotto forma di investimenti singoli e/o collettivi. La forma d'investimento può essere limitata all'interno delle categorie d'investimento.
- Il portafoglio può essere gestito attivamente e/o passivamente.
- Le seguenti disposizioni e linee guida possono essere ulteriormente precisate (delimitate) nel quadro dei mandati di gestione patrimoniale, ma non ampliate.

2. Indice di raffronto (benchmark)

- Per ogni categoria d'investimento viene stabilito un parametro di comparazione (benchmark). Di norma si tratta di un indice di mercato trasparente, che rispecchia i rendimenti della relativa categoria d'investimento.
- Con l'aiuto dell'indice definito e della ponderazione neutrale secondo la struttura strategica del patrimonio viene calcolato un indice di raffronto specifico della Fondazione (benchmark strategico).
- I risultati d'investimento ottenuti vengono raffrontati con il benchmark strategico. Con questo raffronto viene calcolato e valutato il successo dell'attuazione della strategia d'investimento.

3. Investimenti collettivi

- Gli investimenti possono avvenire sotto forma di investimenti collettivi.
- Nell'impiego di investimenti collettivi deve essere osservato l'art. 56 OPP 2.

4. Derivati

- In linea di principio gli investimenti della Fondazione avvengono in valori di base. Gli strumenti finanziari derivati quali operazioni a termine (future, forward, swap) e opzioni vengono impiegati solo a titolo integrativo in particolare per l'attuazione dell'FX Overlays Management e per il controllo della duration.
- Tutti gli impegni che possono derivare dall'esercizio devono in qualsiasi momento essere coperti o da mezzi liquidi (in caso di operazioni che incrementano l'impegno) o da investimenti di base (in caso di operazioni che incrementano l'impegno). Effetti leva a livello di patrimonio globale (= assunzione occulta di crediti) e le vendite allo scoperto degli investimenti di base sono assolutamente vietati.
- Per il rispetto delle direttive d'investimento del consiglio di fondazione di cui all'Allegato 1 è determinante l'esposizione rettificata in considerazione dei derivati esistenti. Fanno eccezione le opzioni FX di cui si tiene conto con il valore nominale vincolante.
- La controparte in caso di operazioni non standardizzate e collateralizzati (OTC, opzioni Stillhalter, ecc.) deve presentare almeno un rating di Baa3 secondo Moody's o equivalenti. Sono esclusi da queste prescrizioni in materia di rating gli investimenti adeguati presso la banca depositaria.
  - In caso di split del rating vale il rating più basso.
  - In caso di downgrading sotto Baa3, le posizioni devono essere chiuse entro 3 mesi.
  - All'interno degli investimenti collettivi si può derogare da queste prescrizioni in materia di rating.
- L'impiego di future nel portafoglio azionario è permesso per lo svolgimento del cash management.
- Non è ammesso l'impiego di:
  - Short Credit Default Swaps (creazione di rischi di credito)
  - prodotti strutturati.
  - derivati esotici.
- Nel caso di commercio con derivati che sono sottoposti alla LInFi/all'OInFi (cfr. Allegato 8), bisogna garantire che le relative regole di negoziazione vengano rispettate (cfr. Allegato 8). In caso di operazioni a termine su valute e swap su valute (a condizione che sia garantito il reale adempimento), che la Fondazione effettua direttamente con una controparte, bisogna tenere in considerazione che questi sono soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 84 OInFi e dell'art. 104segg. LInFi.
- Le disposizioni dell'art. 56a OPP 2 e le relative comunicazioni e raccomandazioni tecniche delle autorità competenti devono essere osservate in qualsiasi momento.

5. Prestito di titoli (securities lending)

- Il securities lending in linea di principio non è previsto.
- Il securities lending nell'ambito degli investimenti collettivi impiegati è ammesso alle seguenti condizioni:
  - Per i prestiti in titoli, sulla base dell'art. 53 cpv. 6 OPP 2, devono essere osservate le condizioni quadro e prescrizioni ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi (art. 55 cpv. 1 lit. a LICol, art. 76 OICol e art. 1 segg. OICol-FINMA).
  - Il securities lending avviene esclusivamente su base certa e viene svolto dalla banca depositaria sulla base di un contratto scritto.
  - È necessario assicurarsi che le azioni di società anonime svizzere quotate in borsa nel periodo di tempo rilevante siano escluse dal securities lending, vale a dire l'esercizio dei diritti degli azionisti di cui al punto 6 nel regolamento d'investimento non può essere compromesso sulla base del prestito in titoli.

6. Operazioni pensionistiche (repurchase agreement)

- Per le operazioni pensionistiche, sulla base dell'art. 53 cpv. 6 OPP 2, devono essere osservate le condizioni quadro e prescrizioni ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi (art. 55 cpv. 1 lit. b LICol, art. 76 OICol e art. 11 segg. OICol-FINMA).

- Nel quadro di operazioni di pensione, la Fondazione può figurare esclusivamente come cessionaria, vale a dire acquisto e al tempo stesso vendita a termine dei medesimi titoli (reverse repo). Non sono esplicitamente ammesse le operazioni in cui l'istituto di previdenza agisce quale cedente (art. 53 cpv. 6 OPP 2).
- Le operazioni pensionistiche vengono svolte dalla banca depositaria sulla base di un contratto scritto.
- È necessario assicurarsi che le azioni di società anonime svizzere quotate in borsa nel periodo di tempo rilevante siano escluse dalle operazioni pensionistiche, vale a dire l'esercizio dei diritti degli azionisti di cui al punto 6 nel regolamento d'investimento non può essere compromesso sulla base delle operazioni pensionistiche.
- Anche le operazioni pensionistiche nell'ambito degli investimenti collettivi impiegati sono consentite.

7. Copertura del rischio valutario (currency overlay)

- In linea di principio la copertura del rischio valutario serve alla riduzione del rischio.
- La controparte in caso di operazioni non standardizzate e collateralizzati (OTC, opzioni Stillhalter, ecc.) deve presentare almeno un rating di Baa3 secondo Moody's o equivalenti. Sono esclusi da queste prescrizioni in materia di rating gli investimenti adeguati presso la banca depositaria. In questo quadro sono ammessi:
  - gestione attiva di posizioni valutarie aperte e ottimizzazione dei costi per posizioni coperte
  - svolgimento efficiente delle transazioni effettuate e una minimizzazione dei rischi di controparte e di svolgimento
- Nell'ambito della copertura del rischio valutario è possibile impiegare esclusivamente operazioni a termine su divise (future o forward) e opzioni valutarie con una durata massima di 5 anni. All'interno degli investimenti collettivi sono ammesse durate più lunghe.
- Le operazioni a termine su valute e gli swap su valute (a condizione che sia garantito il reale adempimento), che la Fondazione effettua direttamente con una controparte, sono soggetti solo all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 84 OInFi e dell'art. 104segg. LInFi. Tra queste rientrano tutte le operazioni per lo scambio di valute, per le quali è garantito un reale adempimento.
- Si applicano inoltre le regolamentazioni relative all'impiego di strumenti derivati (art. 56a OPP 2) di cui al punto 4.

8. Linee guida per le singole categorie d'investimento (cfr. Allegato 1)

I nuovi investimenti devono corrispondere alle linee guida di cui al punto 8.1.

8.1. Strategia d'investimento (cfr. Allegato 1, punto 1)

8.1.1. Mezzi liquidi

- Sono ammessi averi in conto, investimenti sul mercato monetario presso banche e investimenti a termine con garanzia statale o un rating a breve termine di almeno P-2 e un rating a lungo termine di almeno Baa3 (Moody's) o di qualità raffrontabile. Sono esclusi da queste prescrizioni in materia di rating gli investimenti adeguati presso la banca depositaria. Sono ammessi anche gli averi in conto presso AXA.
  - In caso di split del rating vale il rating più basso.
  - In caso di downgrading sotto il rating minimo di una delle controparti, la posizione deve essere liquidata il più presto possibile e non può essere prolungata oltre la durata originaria.
- Si deve mirare a un rendimento conforme al mercato.
- Si deve prestare attenzione a un'adeguata diversificazione dei debitori.
- Gli strumenti che contengono opzionalità (ad es. cap, floor, swaption) non sono ammessi.

8.1.2. Ipoteche

- La Fondazione non concede direttamente ipoteche, bensì investe esclusivamente mediante investimenti collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP 2 in ipoteche. Per queste valgono i seguenti requisiti:
  - I prestiti ipotecari sono parte integrante dei crediti ai sensi dell'OPP 2, a condizione che siano denominati in CHF e l'immobile gravato si trovi in Svizzera. Altrimenti vengono considerati investimenti alternativi ai sensi dell'OPP 2.

  - Possono essere concesse sia ipoteche variabili che ipoteche fisse.
  - La costituzione in pegno degli immobili non può superare al netto, vale a dire tenendo conto di eventuali garanzie supplementari, per la media dell'intero portafoglio il 70% della stima del valore venale. In questo caso valgono i seguenti limiti netti di anticipo per ciascun immobile:
    - 80% per ciascun immobile abitativo, a condizione che siano stati pattuiti adeguati ammortamenti;
    - 66,67% della stima interna del valore venale per ciascun immobile commerciale o a uso misto
- Come garanzie supplementari utilizzabili sono ammessi i diritti derivanti da assicurazioni sulla vita nonché i fondi della previdenza professionale (2° e 3° pilastro). La concessione di ipoteche deve avvenire a condizioni conformi al mercato.
- Il continuo monitoraggio dei rischi delle ipoteche deve essere garantito.

8.1.3. Obbligazioni

8.1.3.1. Obbligazioni in CHF

- Sono ammessi gli investimenti quotati e ben negoziabili.
  - La quota di crediti con un investment grade rating (almeno Baa3 secondo Moody's o equivalenti) ammonta min. al 90%.
  - In caso di split del rating si applica il metodo dell'offerente dell'indice.
  - Una discesa al di sotto del minimo del 90% deve essere rettificata entro 6 mesi.
  - All'interno degli investimenti collettivi si può derogare da queste prescrizioni in materia di rating.
- La quota di crediti che non corrispondono all'art. 53 cpv. 1 lit. b punti 1-8 OPP 2 non può superare la quota di questi crediti alternativi di oltre 5 punti percentuali.
- Gli investimenti che non sono contenuti nell'indice di riferimento sono ammessi solo se si tratta di crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lit. b punti 1-8 OPP 2 o o di investimenti di durata inferiore a un anno, che prima erano contenuti nell'indice di riferimento e che sono stati esclusi da quest'ultimo solo sulla base della scarsa durata esigua.
- Per il controllo della duration sono consentiti Bond Futures fino a una quota massima del 15%
- Investimenti in Contingent Convertible (CoCo) Bonds non sono consentiti.
- Si deve prestare attenzione a un'adeguata diversificazione degli emittenti.

8.1.3.2. Obbligazioni in valute estere (hedged)

- Sono ammessi gli investimenti quotati e ben negoziabili.
  - La quota di crediti con un investment grade rating (almeno Baa3 secondo Moody's o equivalenti) ammonta min. al 90%.
  - In caso di split del rating si applica il metodo dell'offerente dell'indice.
  - Una discesa al di sotto del minimo del 90% deve essere rettificata entro 6 mesi.
- La quota di crediti che non corrispondono all'art. 53 cpv. 1 lit. b punti 1-8 OPP 2 non può superare la quota di questi crediti alternativi di oltre 5 punti percentuali.
- Gli investimenti che non sono contenuti nell'indice di riferimento sono ammessi solo se si tratta di crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lit. b punti 1-8 OPP 2 o di investimenti di durata inferiore a un anno, che prima erano contenuti nell'indice di riferimento e che sono stati esclusi da quest'ultimo solo sulla base della scarsa durata esigua.
- Per il controllo della duration sono consentiti Bond Futures fino a una quota massima del 15%.
- Investimenti in Contingent Convertible (CoCo) Bonds non sono consentiti.
- Si deve prestare attenzione a un'adeguata diversificazione degli emittenti.

8.1.3.3. Obbligazioni mercati emergenti

- Sono ammessi gli investimenti quotati e ben negoziabili.
- La quota di crediti che non corrispondono all'art. 53 cpv. 1 lit. b punti 1-8 OPP 2 non può superare la quota di questi crediti alternativi nell'indice di oltre 5 punti percentuali.
- Gli investimenti che non sono contenuti nell'indice di riferimento sono ammessi solo se si tratta di crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 lit. b punti 1-8 OPP 2 o di investimenti di durata inferiore a un anno, che prima erano contenuti nell'indice di riferimento e che sono stati esclusi da quest'ultimo solo sulla base della scarsa durata esigua.

– Per il controllo della duration sono consentiti Bond Futures fino a una quota massima del 15%.
– Si deve prestare attenzione a un’adeguata diversificazione degli emittenti.

8.1.4. Azioni

8.1.4.1. Azioni Svizzera

– Sono ammessi gli investimenti come da indice di riferimento. Anche titoli che presumibilmente saranno ripresi nel benchmark ma che ancora non vi sono contenuti possono essere acquistati. Se queste azioni dopo 60 giorni dall’emissione non dovessero essere state riprese nel benchmark, i titoli devono essere venduti entro 30 giorni.
– A titolo integrativo è possibile detenere max il 5% del portafoglio in azioni al di fuori dell’indice di riferimento.
– Si deve prestare attenzione a una sufficiente diversificazione (settori).

8.1.4.2. Azioni mondo (hedged)

– Sono ammessi gli investimenti come da indice di riferimento. Anche titoli che presumibilmente saranno ripresi nel benchmark ma che ancora non vi sono contenuti possono essere acquistati. Se queste azioni dopo 60 giorni dall’emissione non dovessero essere state riprese nel benchmark, i titoli devono essere venduti entro 30 giorni.
– Si deve prestare attenzione a una sufficiente diversificazione (paesi, settori).
– A titolo integrativo è possibile detenere max il 10% del portafoglio al di fuori dell’indice di riferimento.

8.1.4.3 Azioni mondo small cap (hedged)

– Sono ammessi gli investimenti come da indice di riferimento. Possono essere acquistati anche titoli che presumibilmente saranno ripresi nel benchmark, ma che ancora non vi sono contenuti. Se queste azioni dopo 60 giorni dall’emissione non dovessero essere state riprese nel benchmark, i titoli devono essere venduti entro 30 giorni.
– Si deve prestare attenzione a una sufficiente diversificazione (paesi, settori).
– A titolo integrativo è possibile detenere max il 10% del portafoglio al di fuori dell’indice di riferimento.

8.1.4.4. Azioni mercati emergenti

– Sono ammessi gli investimenti come da indice di riferimento. Anche nuove emissioni che presumibilmente saranno riprese nel benchmark ma che ancora non vi sono contenute possono essere acquistate. Se queste azioni dopo 60 giorni dall’emissione non dovessero essere state riprese nel benchmark, i titoli devono essere venduti entro 30 giorni.
– Si deve prestare attenzione a una sufficiente diversificazione (paesi, settori).
– A titolo integrativo è possibile detenere max il 20% in azioni al di fuori dell’indice di riferimento.

8.1.5. Immobili

8.1.5.1. Immobili Svizzera

– Gli investimenti immobiliari sono posizioni strategiche. Si mira a raggiungere un incremento di valore sostenibile nel lungo termine.
– Sono ammessi investimenti collettivi ai sensi dell’art. 56 OPP 2, in particolare quote di fondi immobiliari quotati in borsa, partecipazioni a società immobiliari nonché diritti maturati verso fondazioni d'investimento.

8.1.5.2. Immobili mondo (hedged)

- Sono ammessi investimenti collettivi ai sensi dell'art. 56 OPP 2, in particolare quote di fondi immobiliari, partecipazioni a società immobiliari nonché diritti maturati verso fondazioni d'investimento.
- I prodotti con obbligo di versamenti suppletivi non sono ammessi ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2. Non è considerato prodotto con obbligo di effettuare versamenti suppletivi una somma d'investimento stabilita in anticipo («commitment») con diritto di messa a disposizione entro un termine predefinito («capital call»).

8.1.6. Infrastruttura

- Il portafoglio viene gestito attivamente.
- Sono ammesse le allocazioni in investimenti collettivi diversificati.
- Non sono ammesse o devono all'occorrenza essere attribuite agli investimenti alternativi, le allocazioni in investimenti collettivi con leva.
- Si deve prestare attenzione a un'adeguata diversificazione di regioni, settori economici, fonti di rendimento e vintage year.
- Vanno tenuti in debita considerazione i rischi specifici dello strumento (liquidità fortemente limitata, orizzonte d'investimento molto lungo).

8.1.7. Investimenti alternativi

- Sono considerati investimenti alternativi gli investimenti in hedge funds, private equity, insurance linked securities, materie prime nonché tutti gli investimenti che non possono essere attribuiti a una categoria d'investimento ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 litt. a - d^{bis} OPP 2 (in particolare quelli che vengono menzionati nell'art. 53 cpv. 3 OPP 2).
- Sono ammessi gli investimenti in investimenti collettivi diversificati ai sensi dell'art. 56 OPP 2, i certificati diversificati e i prodotti strutturati diversificati (art. 53 cpv. 4 OPP 2). Se vengono impiegati strumenti d'investimento alternativi non diversificati o investimenti diretti alternativi, deve essere effettuata una motivazione di estensione ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2.
- I prodotti con obbligo di versamenti suppletivi non sono ammessi ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2.
- I prodotti con effetto leva sono ammessi (art. 53 cpv. 5 lit. a OPP 2), a patto che non sussista alcun obbligo di effettuare versamenti suppletivi.

8.1.7.1. Private Equity

- Il portafoglio viene gestito attivamente.
- Sono ammessi gli investimenti in investimenti collettivi diversificati (Fund of Funds o società di partecipazione).
- I prodotti con obbligo di versamenti suppletivi non sono ammessi; non è considerato prodotto con obbligo di effettuare versamenti suppletivi una somma d'investimento stabilita in anticipo («commitment») con diritto di messa a disposizione entro un termine predefinito («capital call»).
- Si deve prestare attenzione a un'adeguata diversificazione per regioni, settori economici, fasi della vita di un'azienda e vintage year.
- Vanno tenuti in debita considerazione i rischi specifici dello strumento (liquidità fortemente limitata, orizzonte d'investimento molto lungo).

8.1.7.2. Debito privato / credito alternativo

- Il portafoglio viene gestito attivamente.
- Sono ammesse le allocazioni in investimenti collettivi diversificati.
- Si deve prestare attenzione a un'adeguata diversificazione di emittenti, regioni e settori economici.
- Vanno tenuti in debita considerazione i rischi specifici dello strumento (liquidità fortemente limitata, rischi creditizi aumentati).

8.1.7.3. Altri investimenti alternativi

- Sono considerati altri investimenti alternativi tutti gli investimenti che non possono essere attribuiti a una categoria d'investimento ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 litt. a-d OPP 2, in particolare crediti ai sensi dell'art. 53 cpv. 3 (ad es. investimenti infrastrutturali con leva, investimenti collettivi in immobili con una quota duratura di costituzione in pegno di oltre 50% del valore venale, ecc.).
- Gli investimenti in altri investimenti alternativi sono ammessi osservando le precedenti restrizioni d'investimento.
- I prodotti con obbligo di versamenti suppletivi non sono ammessi; non è considerato prodotto con obbligo di effettuare versamenti suppletivi una somma d'investimento stabilita in anticipo («commitment») con diritto di messa a disposizione entro un termine predefinito («capital call»).

Allegato 5 Investimenti presso il datore di lavoro
(art. 57 OPP 2)

Le disposizioni di cui all'art. 57 OPP 2 devono essere osservate in qualsiasi momento.

Allegato 6 Spese per l'amministrazione patrimoniale
(art. 48a OPP 2)

La rappresentazione delle spese per l'amministrazione patrimoniale ai sensi dell'art. 48a OPP 2 avviene secondo la direttiva della CAV PP W-02/2013 «Indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio».

Allegato 7 Organigramma dell'organizzazione d’investimento

Consiglio di fondazione

Mansioni principali
- Stabilisce la strategia d’investimento, le linee guida e il controllo dell’investimento patrimoniale
- Si fa carico della responsabilità globale per la gestione del patrimonio
- Nomina e incarica la commissione d’investimento
- Osserva le norme d'integrità e lealtà
- Decide in merito al gestore patrimoniale

Commissione d’investimento

Composizione minima
- Numero paritetico consiglieri di fondazione
- Gerente (voto consultivo)
- Consulente d’investimento esterno (voto consultivo)
- Invest. Controller esterno (voto consultivo)

Mansioni principali
- Sorveglia l’attività d’investimento del gestore patrimoniale
- Prepara decisioni nel settore degli investimenti
- Riferisce al consiglio di fondazione

Consulente d’investimento esterno*

Mansioni principali
- Fornisce supporto e consulenza in tutte le questioni inerenti la determinazione e l’attuazione della strategia d’investimento.
- Calcola le riserve di fluttuazione necessarie per ragioni di carattere strategico

Investment Controller esterno*

Mansioni principali
- Fornisce supporto e consulenza in tutte le questioni inerenti l’organizzazione e il monitoraggio dell'attività d’investimento del gestore patrimoniale.
- Svolge un controllo puntuale dell’attività d’investimento.

Gerente

Mansioni principali
- Pianificazione, controllo e ottimizzazione della liquidità
- Riferisce alla commissione d’investimento e al consiglio di fondazione

Ufficio di deposito centrale (global custodian)

Mansioni principali
- Svolgimento dei servizi di base della global custody come da contratto di mandato.

Gestore patrimoniale

Mansioni principali
- Amministrazione del patrimonio d’investimento nel quadro di un mandato di amministrazione chiaramente definito.
- Riferisce alla commissione d’investimento e al consiglio di fondazione.

Direzione del fondo

Mansioni principali
- Svolgimento delle mansioni ai sensi della LICol e della OICol
- Mansioni specifiche per i vari clienti come da contratto di prestazione di servizio.

* La funzione dell’esperto di investimenti esterno e quella dell’Investment Controller esterno possono in caso di necessità essere svolte dalla medesima persona.

Allegato 8 Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi/OInFi)

In ottemperanza dell’art. 113 cpv. 1 OInFi, il consiglio di fondazione stabilisce quanto segue. Questo monitora il rispetto delle regole di negoziazione secondo la LInFi/l’OInFi.

8.1 Qualifica

La Fondazione riceve quote di un fondo a investitore unico. Secondo la direzione del fondo, tale fondo viene considerato come grande controparte finanziaria (FC+).